

Procedure e scritture giudiziarie nel regno di Napoli (XV-XVI sec.)

a cura di Gianluca Bocchetti, Davide Passerini
e Francesco Senatore

Federico II University Press



fedOA Press

Procedure e scritture giudiziarie nel regno di Napoli (XV-XVI sec.) / a cura di Gianluca Bocchetti, Davide Passerini e Francesco Senatore. - Napoli : FedOAPress, 2026. - 272 p. : ill. ; 24 cm.
- (Regna. Testi e studi su istituzioni, cultura e memoria del Mezzogiorno medievale ; 14)

Accesso alla versione elettronica: <http://www.fedoabooks.unina.it>

ISBN: 978-88-6887-396-7

DOI: 10.6093/978-88-6887-396-7

ISSN: 2532-9898



Pubblicato con i fondi del PRIN – Progetto di ricerca di interesse nazionale 2020 n. 202032CZ3B *Per (ri)scrivere la storia del Mezzogiorno bassomedievale. Forme testuali del potere (secoli XIV-XV)*, anni 2022-25 (coordinatore nazionale Francesco Senatore) erogati tramite il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli studi di Napoli Federico II.

In copertina: *De modo procedendi in causis civilibus*, Napoli, 30 ottobre (2 novembre) 1477, stampato a Napoli da Francesco del Tuppo intorno al 1490 (if00067000), particolare.

© 2026 FedOAPress – Federico II University Press

Università degli Studi di Napoli Federico II

Centro di Ateneo per le Biblioteche “Roberto Pettorino”

Piazza Bellini 59-60

80138 Napoli, Italy

<http://www.fedoapress.unina.it/>

Published in Italy

Prima edizione: febbraio 2026

Gli E-Book di FedOAPress sono pubblicati con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International

UN REGISTRO GIUDIZIARIO DEL CAPITANO REGIO DELL'AQUILA (1495-1496)

Pierluigi Terenzi

Il saggio presenta una prima analisi di un registro di denunce della corte del capitano regio dell'Aquila (1495-1496). Dopo aver ricapitolato norme e assetti generali della giustizia locale, il contributo descrive il manoscritto e la sua organizzazione interna, per poi esaminare i contenuti giudiziari: modalità di denuncia, reati, esiti delle istruttorie. Infine, si inserisce il registro nel peculiare contesto politico del periodo, segnato dalla dominazione di Carlo VIII di Francia.

This essay offers a preliminary analysis of a judicial register from the court of the royal captain of L'Aquila (1495–1496). Following a review of the legal framework and institutional structure of local justice, the study examines the manuscript's physical composition and internal organization, before turning to its judicial content: forms of denunciation, types of offenses, and outcomes of investigations. Finally, the register is contextualized within the specific political circumstances of the period, marked by the domination of Charles VIII of France.

Medioevo, Città, Giustizia, Regno di Napoli, L'Aquila

Middle Ages, Cities, Justice, Kingdom of Naples, L'Aquila

Nel fondo *Archivio Civico Aquilano* dell'Archivio di Stato dell'Aquila, con la segnatura V 40/2, si conserva un registro giudiziario della corte del capitano regio della città abruzzese, che copre il periodo compreso fra metà 1495 e metà 1496, durante la dominazione di Carlo VIII di Francia. Il manoscritto contiene 277 registrazioni di denunce e segnalazioni e si chiude con una lista dei pagamenti ricevuti dalla corte capitaneale come composizioni dei reati. Un registro di questo tipo offre numerose possibilità d'indagine: si possono ricostruire le pratiche giudiziarie e i ruoli dei funzionari, osservare le modalità di registrazione e organizzazione delle scritture, analizzare i reati e i loro protagonisti, e altro ancora. In questo saggio proporrò una prima analisi del manoscritto, della sua organizzazione e dei suoi contenuti, rimarcando alcuni aspetti problematici e proponendo alcune riflessioni. Ma – è bene dirlo subito – saranno necessarie ulteriori indagini per sfruttare appieno la ricchezza di questo registro, anche incrociandone le informazioni con altre fonti locali e non, che per questo periodo non mancano.

1. *L'Aquila e il suo capitano*

Prima di entrare nel merito, qualche parola sull'Aquila e sul capitano regio a fine Quattrocento¹. A quel tempo, la città aveva ottenuto numerosi privilegi riguardanti l'ufficiale, la composizione della sua corte e la sua attività, che si erano definiti nei due secoli precedenti attraverso una negoziazione serrata con la monarchia. L'obiettivo era comune a entrambi i soggetti: far funzionare l'ufficio, ossia fare in modo che il capitano si occupasse in modo adeguato della giustizia, dell'ordine pubblico e della difesa della città, senza commettere abusi e senza omettere gli atti dovuti. Lo stesso valeva per i membri della sua corte: il giudice, i mastrodatti e il *miles*, che costituivano il tribunale; e una *familia* composta da 25 cavalieri e 25 fanti (tra i quali i birri), con funzioni di polizia, controllo ed esecuzione². Verso fine Quattrocento, la figura capitaneale fu rafforzata. La riforma istituzionale del 1476, promossa dalla monarchia e negoziata dai cittadini, diede maggior peso al capitano negli aspetti di controllo delle procedure elettorali riformate, ma non intaccò l'autogestione del governo cittadino – la Camera aquilana – che continuò a riunirsi senza l'ufficiale³. Rimase in vigore anche l'insieme di norme specificamente composte per l'ufficio, i cosiddetti “capitoli del capitano”, che l'ufficiale e la sua corte erano tenuti a rispettare, insieme agli statuti cittadini. Questi capitoli riunivano in un'unica serie i privilegi accumulati nel tempo, riguardanti la durata in carica (6 mesi), il salario, le prerogative e i limiti dell'ufficio e così via⁴. Una di queste norme stabilisce che

¹ Per quanto segue, cfr. P. Terenzi, *L'Aquila nel Regno. I rapporti politici fra città e monarchia nel Mezzogiorno tardomedievale*, Bologna 2015, pp. 469-502.

² La composizione fu stabilita prima del 6 dicembre 1376, anno di un privilegio di Giovanna I che la confermava e vi aggiungeva il *miles*: *Regia Munificentia erga Aquilanam urbem variis privilegiis exornatam*, Aquilae, typis Francisci Marini, 1639, pp. 59-60.

³ Cfr. P. Terenzi, «Per libera populi suffragia». *I capitoli della riforma istituzionale de L'Aquila del 1476: una nuova edizione*, «Annali dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici», 25 (2010), pp. 183-266.

⁴ Copia del 1540 di capitoli organici risalenti all'età aragonese (vi si nominano Alfonso I e Ferrante) si trovano in R. Colapietra, *Dal Magnanimo a Masaniello. Studi di storia meridionale nell'età moderna*, vol. I, *Storiografia nazionale e storiografia regionale*, Salerno 1972, pp. 449-465. L'unità archivistica principale ivi considerata è Archivio di Stato dell'Aquila, *Archivio Civico Aquilano*, U 25, che alle cc. 131r-146v presenta un'altra copia del 1558 di capitoli di quel periodo (si nomina Alfonso I), che qui prendiamo in considerazione. Entrambi i documenti sono in volgare. Per un confronto con altre realtà del regno, F. Senatore, *Una città, il Regno: istituzioni e società a Capua nel XV secolo*, Roma 2018, pp. 147-169, e C. Berardinetti, «Per servitio del signor re et del barone et dela università». *I capitani nelle comunità del regno di Napoli in epoca aragonese (1442-1494)*, tesi di dottorato, tutor F. Del Tredici, Università di Roma Tor Vergata, a.a. 2024-2025.

il mastrodatti aveva tre giorni di tempo per copiare le denunce, annotate sui bastardelli, nel *libro de maleficiis*, che doveva essere mostrato alla Camera aquilana se ne avesse fatto richiesta, con il beneplacito del capitano⁵. Un'altra norma obbliga i mastrodatti a passare questo registro ai successori, insieme a tutta l'altra documentazione, fra cui un *libro de sententiis*⁶. Di queste tre scritture – bastardelli, *libro de maleficiis* e *libro de sententiis* – ci è pervenuto solo il *libro de maleficiis* oggetto di questo contributo.

La negoziazione fra città e monarchia, gli sviluppi più generali del regno e l'evoluzione amministrativa locale avevano prodotto anche una suddivisione chiara degli ambiti di competenza e dei relativi funzionari. L'amministrazione della giustizia era suddivisa fra la corte del capitano e gli ufficiali cittadini nel modo indicato nella tabella 1.

Tabella 1. *Ufficiali di giustizia e rispettivi ambiti*⁷

	Ufficiali della corte del capitano		Ufficiali cittadini	
	<i>Giudice</i>	<i>Miles</i>	<i>Giudice annuale</i>	<i>Executores capitulorum</i>
Reati criminali	Lesà maestà Omicidio Furto Falsificazione Incesto	Pur non potendo giudicare nel penale, il <i>miles</i> del capitano aveva funzioni esecutive come l'incarcerazione e la confisca dei beni	—	—
Reati civili	Debiti	Cause civili (liti) fino a 1 oncia, escluse le materie riservate agli <i>executores capitulorum</i>	Liti civili (esecuzioni testamentarie, diritti di possesso contestati etc.)	Danni dati Turbata possessione <i>sine armis</i> Ingiurie (in generale, materie statutarie)

⁵ Cap. XXXI, *De denuntiis in libro mictendis et adnotandis*, in Archivio di Stato dell'Aquila, *Archivio Civico Aquilano*, U 25, cc. 136v-137r. Stessa norma in Colapietra, *Dal Magnanimo a Masaniello*, I, p. 454, dove le due occorrenze di «bastar (?) dello» vanno lette «bastardello».

⁶ Cap. [37], *De actis et processibus consignandis per magistros actorum successoribus*, in Archivio di Stato dell'Aquila, *Archivio Civico Aquilano*, U 25, c. 137v; cap. [38], *De pendentibus consignandis successoribus*, *ibid.*, c. 138r; cap. [39], *De libro de sententiis faciendo*, *ibid.* Questi capitoli mancano nella serie edita da Colapietra. Su tali discrepanze e sul rapporto fra privilegi regi e capitoli della corte capitaneale tornerò in altra sede.

⁷ Rielaborazione della tab. 25 pubblicata in Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., pp. 380-381.

Gli Aquilani, inoltre, partecipavano all'attività giudiziaria del capitano in tre modi. Il primo era il coinvolgimento diretto della Camera aquilana, che andava oltre quanto detto sopra a proposito delle scritture. A partire almeno dal 1410, infatti, denunce e accuse – come quelle che troviamo nel nostro registro – dovevano essere comunicate al collegio di governo in forma scritta dai membri della corte che le registravano e dagli ufficiali denuncianti (conestabili cittadini e birri capitaneali)⁸. Inoltre, dal 1436 il giudizio criminale doveva svolgersi in pubblico e in presenza di almeno uno dei membri della Camera⁹. Il secondo modo era l'affiancamento di un notaio di nomina cittadina al *miles* capitaneale durante i giudizi che doveva tenere nella piazza del mercato il sabato¹⁰. Il terzo modo, dal 1496, era l'affidamento della carica di mastrodatti delle cause civili della corte capitaneale a un cittadino, membro del locale collegio dei notai¹¹. Tutto ciò creava e rafforzava i meccanismi di garanzia nell'attività giudiziaria capitaneale, volti ad assicurare il compimento effettivo della giustizia e, ovviamente, a contrastare gli abusi. Il più incline a compierli era il *miles* capitaneale, soprattutto operando riscossioni indebite di denaro. Perciò, ma anche in seguito al tentativo di vendita dell'ufficio da parte del capitano nel 1493, la città predispose dei “capitoli del *miles*”, sui quali l'ufficiale doveva giurare¹². Inoltre, a fine mandato il *miles* era sottoposto a sindacato dedicato, come il capitano, con appositi ufficiali di nomina cittadina.

A questi meccanismi di controllo e partecipazione si affiancavano pratiche di giustizia negoziata extraprocessuale. Il ricco fondo notarile cittadino, conservato sempre in Archivio di Stato dell'Aquila, offre numerosi atti di pace fra individui e gruppi protagonisti di scontri violenti, anche mortali, che avrebbero richiesto l'intervento della corte capitaneale, competente in materia. Le parti, invece, in non pochi casi preferivano accordarsi sotto l'egida del signore di fatto della città, Pietro

⁸ Diploma con suppliche placitate di re Ladislao, 22 agosto 1410, in *Regia munificentia* cit., pp. 106-112, cap. 20 (n.n.). Cfr. Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., p. 384, nota 226 per le conferme successive.

⁹ Diploma della regina Isabella del 26 gennaio 1436, in *Regia munificentia* cit., pp. 106-112, cap. 19 (n.n.), confermato in seguito (Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., p. 384, nota 227).

¹⁰ Diploma con suppliche placitate della regina Isabella, 26 gennaio 1436, edito in *Regia Munificentia* cit., pp. 158-163, cap. 11 (n.n.).

¹¹ Diploma con suppliche placitate di re Federico, 10 dicembre 1496, edito ivi, pp. 268-280, cap. 14 (n.n.).

¹² Riformazione del 5 settembre 1493, in Archivio di Stato dell'Aquila, *Archivio Civico Aquilano*, T 6, cc. 50r-54r. Regesto online in *Riformanze aquilane*, cur. P. Terenzi, (<http://www.riformanzeaquilane.org/librereformationum/>), S461 (consultato il 29/01/2025).

Lalle Camponeschi, nelle sue case (peraltro vicinissime alla sede del capitano), di altri personaggi influenti o addirittura della Camera aquilana¹³. Il registro che qui si presenta, quindi, non riflette che una parte delle vicende giudiziarie cittadine, considerando queste paci private e l'ampio settore della giustizia civile riservato ai cittadini. Ma questo, com'è ovvio, non ne sminuisce l'importanza.

2. *Il manoscritto*

Il registro, di mm 285 × 215, si compone di 11 fascicoli cartacei, rilegati e racchiusi da una coperta membranacea restaurata. Partiamo da quest'ultima, che presenta alcuni aspetti interessanti. Nel piatto anteriore (fig. 1), compaiono il titolo *Inquisitionum* e diverse altre notazioni più o meno leggibili (nomi, date, cariche, etc.), che si trovano anche nella parte posteriore.



Fig. 1. Archivio di Stato dell'Aquila, *Archivio Civico Aquilano*, V 40/2, piatto anteriore (particolare).

¹³ Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., pp. 245-250.

In quelle leggibili, si distinguono quelle che sembrano brevissime parti di registrazione, quasi appunti. Per esempio: *Die XV {mensis} maii conestabulus [...]* oppure *Vinditianus famulus capitulorum* 36 [...]; *T [...]* 42. Compare poi un *Rerum omnium*, che non è chiaro se vada interpretato come ulteriore titolo del registro o come citazione incompleta di «*Rerum omnium magister usus*», cioè «La pratica è la maestra di ogni cosa» (Cesare, *De bello civili*, Libro II, 8). La seconda ipotesi sembra plausibile considerando che, poco sotto, compaiono due versi dell'elegia IV del libro III di Tibullo, autore molto noto alla fine del Quattrocento, evidentemente anche a chi maneggiò il registro¹⁴:

Ha crudele genus nec fidum faemina nomen!

Ha pereat didicit fallere si qua virum!

Le scritte all'esterno si possono attribuire a più mani, come pure le registrazioni all'interno: se ne contano almeno tre, distribuite in tutto il manoscritto, alternate senza un ordine immediatamente evidente fra le registrazioni e le aggiunte posteriori. Conoscendo le norme sulla corte capitaneale, possiamo affermare che si tratta delle mani di altrettanti mastrodatti.

Prima di osservare la struttura del registro, un'ultima notazione. Tra le cc. 1 e 2 è rilegata una piccola carta ("Allegato A", di mm 178 × 105) che reca due scritture. Sul *recto*, seguendo il lato lungo della carta, la concessione rilasciata a Berardo di Ianni di Beffi perché possa prestare fideiussione presso i *milites* del capitano aquilano e altri giudici, tanto ecclesiastici quanto laici, per suo fratello. L'atto è datato 14 maggio 1496 e rilasciato dal *reverendus vicarius Aquilanus* Nicola Gizzi, che era stato scelto dai cittadini per svolgere le funzioni del vescovo in carica dal 1493, Giovanni Leoni da Capua, voluto da Alfonso II e non *gratus* alla città e a Carlo VIII¹⁵. Sul *verso*, seguendo il lato corto della carta, si legge un appunto sulla vendita di

¹⁴ La grande diffusione delle opere di Tibullo si deve all'interessamento degli umanisti, Petrarca e Salutati in particolare, ma anche di autori che operarono nel Mezzogiorno, come il Pontano. Fu abbondante la produzione di raccolte a stampa di testi tibulliani e di altri autori: 9 edizioni, fra il 1472 e il 1493, per la gran parte edita a Venezia. Quella stampata a Roma nel 1475 è la più vicina geograficamente all'Aquila, ma questo non prova che sia l'edizione lì circolante. Lo studio più recente in merito è G. Leidi, *Tibullo nella poesia e negli studi degli umanisti sull'elegia antica*, Tesi di dottorato, Ciclo XXXIV, Università di Firenze e Sorbonne Université Paris, 2022, pp. 73-75.

¹⁵ La prima richiesta di istituire un vicario risale al 5 marzo 1495, quando si deliberò di inviare un frate a trattare questa e altre cose con Carlo VIII (Archivio di Stato di Napoli, *Museo*, 99 A 23, cc. 4v-6r); si tornò sulla questione nel settembre seguente (*ibid.*, cc. 110r-113v), decidendo che il

un terreno tra due persone: evidentemente, il retro di questa nota è stato usato per l'autorizzazione alla fideiussione.

Occupiamoci ora dell'organizzazione del registro. Esso si compone di 132 carte, ma le cartulazioni raggiungono numeri più elevati. Quella originale arriva a 215, più tre carte finali non numerate; quella moderna si ferma a 200. Su queste differenze torneremo tra poco. Intanto, per la distribuzione delle carte fra i fascicoli, con relativa cartulazione antica e moderna, si può fare riferimento alla tabella 2, che illustra bene la complessità del codice.

Tabella 2. *Fascicoli, cartulazioni e lacune del registro*

Tagliate = carte asportate con taglio visibile

Asportate = carte asportate senza segni visibili di tagli

<i>Fasc.</i>	<i>Cartulazione antica</i>	<i>Cartulazione moderna</i>	<i>Lacune cc.</i>	<i>Note</i>
1	1-16	1-16		
2	17-29	17-30		c. 25 ant. compare due volte; la seconda volta, corretta a 26 nella cart. mod.
2	30-31		Tagliate	
2	32-33	33-34		
3	34-49	35-50		
4	50-69	51-70		
5	70-72		Tagliate	
5	73-74		Asportate	
5	75-76	75-76		cart. mod. torna in pari con cart. ant.
5	77-89		Asportate	
5	90-97	90-97		
5	98		Asportata	
5	99-102	98-101		cart. mod. riprende da 98
6	103-117	102-118		
7	118-131	119-130		
7	132-140		Tagliate	
8	141-157		Asportate	
8	158-164	158-164		cart. mod. torna in pari con cart. ant.
9	165-173	165-173		

vicario doveva prendere la cittadinanza aquilana. Regesti online in *Riformanze aquilane*, cit., S578, S639, S641, S642 (consultato il 29/01/2025). Cfr. Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., pp. 172-173.

9	174-180		Tagliate	
9	181-185		Asportate	
10	186-191	186-191		
10	192-204		Tagliate	
11	205-209		Asportate	
11	210-214	192-196		cart. mod. prosegue propria numerazione
11	215-218 n.n.	197-200		

Dal punto di vista dei contenuti, il registro è organizzato in otto sezioni, ciascuna corrispondente a un quartiere *intus* o *extra* della città, come si vede nella prima carta, che presenta l'indice (fig. 2).

Intus ed *extra* si riferiscono rispettivamente alle realtà cittadina e comitatina, per come si definirono nel processo di fondazione dell'Aquila nella seconda metà del Duecento. La città nacque dall'aggregazione degli abitanti delle diocesi di Forcona e Amiterno, nella vallata del fiume Aterno. I nuovi cittadini mantennero una continuità con i luoghi di provenienza, suddividendo il centro urbano in tante unità (dette *locali intus*) quanti erano i castelli di origine (detti *locali extra*)¹⁶. Nonostante il legame fra cittadini e comitatini fosse molto stretto – anche perché condividevano i diritti sugli stessi beni comuni del *locale* di appartenenza, che fossero dentro o fuori dalla città – a livello amministrativo si introdusse presto la distinzione fra *intus* ed *extra*, che si applicò anche ai quattro quartieri, che erano aggregazioni di *locali*. Ecco perché nel nostro registro e nel suo indice compare prima l'*intus* e poi l'*extra* di ciascun quartiere, nell'ordine usato solitamente negli affari amministrativi della città:

- Quartiere Santa Maria (QSM) *intus* a c. 2
- Quartiere Santa Maria (QSM) *extra* a c. 32
- Quartiere San Giorgio (QSG) *intus* a c. 64
- Quartiere San Giorgio (QSG) *extra* a c. 90
- Quartiere San Giovanni (QSJo) *intus* a c. 128
- Quartiere San Giovanni (QSJo) *extra* a c. 158
- Quartiere San Pietro (QSP) *intus* a c. 186
- Quartiere San Pietro (QSP) *extra* a c. 210

Da questo indice si possono evincere le carte del registro dedicate a ciascuna sezione, come indicato nella seconda colonna della tabella 3. Escludendo il Quartiere

¹⁶ Sulla fondazione della città, si veda ora – in un'utile chiave comparativa – A. Casalboni, *Fondazioni angioine. I nuovi centri urbani nella Montanea Aprutina tra XIII e XIV secolo*, Manocalzati 2021, *passim*.

V. 40/2

Q	S.	^{ne} M	Intus	acomp 2	1
Q	S.	^{ne} M	Extra	acomp 32	
Q	S.	G.	Intus	acomp 64	
Q	S.	G.	Ex	acomp 90	
Q	S.	Jo.	Intus	acomp 128	
Q	S.	Jo.	Ex	acomp 158	
Q	S.	Jo.	Ex	acomp 186	
Q	S.	P.	Intus	acomp 210	
Q	S.	P.	Ex		

Figura 2. Archivio di Stato dell'Aquila, *Archivio Civico Aquilano*, V 40/2, c. 1r. Indice del registro.

San Pietro *extra*, del quale non è indicata la fine della sezione, la distribuzione in indice ha una forchetta non troppo ampia: si va da 24 a 32 cc., con il picco di 38 per il Quartiere San Giorgio *extra*. La media, escludendo minimo e massimo, è di circa 29 cc. a sezione.

Tabella 3. *Sezioni del registro: totale cc. da indice ed effettive*

<i>Sezione</i>	<i>cc. da indice</i>	<i>cc. effettive</i>	<i>Differenza</i>
QSM intus	30	6	-24
QSM extra	32	50	+18
QSG intus	26	5	-21
QSG extra	38	39	+1
QSJo intus	30	4	-26
QSJo extra	28	16	-12
QSP intus	24	6	-18
QSP extra	n.d.	6	n.d.
<i>Totale senza QSP extra</i>	208	126 (132 con QSP extra)	-82

Tuttavia, le cc. effettive sono di quantità differente rispetto a quelle dell'indice, come si vede nella terza e quarta colonna della tabella 3. Per quale ragione? Analizzando il manoscritto, si capisce che era già predisposto con l'inizio delle sezioni collocato alle cc. esposte nell'indice e che si sono effettuate registrazioni anche (o solo) dopo la stesura dell'indice stesso, senza aggiornarlo. Per il Quartiere Santa Maria *extra*, ad esempio, a c. 63v ant., si legge in calce che le registrazioni proseguono nella sezione *intus* dello stesso quartiere, a c. 18r ant., dunque in un punto precedente del manoscritto¹⁷. In effetti, in quel punto si trova una registrazione del 16 aprile 1496 riguardante il quartiere *extra*, che cronologicamente è posteriore a quella del 2 aprile 1496 di c. 63v ant. Non potendo continuare le registrazioni a c. 64r ant., perché già occupata dal Quartiere San Giorgio *intus* (come da indice e come in effetti), si usarono le cc. bianche disponibili a fine Quartiere Santa Maria *intus*, che evidentemente si pensava sarebbero rimaste vuote. Lo stesso discorso vale per il Quartiere San Giorgio *extra*, come si vede in tabella 4¹⁸.

¹⁷ «Regre in quarto S. Marie intus ad cartas 18 ubi stant ascripte denunciæ quarti S. Marie extra».

¹⁸ In calce a c. 126v ant. si legge: «Volta et vattene al quarto de S. Georgio de antes ad cartas 75».

Tabella 4. *Sezioni del registro: cartulazioni ed estremi cronologici*

N.B. La cartulazione delle cc. tagliate e mancanti è dedotta

<i>Sezione</i>	<i>Cartulazione antica</i>	<i>Cartulazione moderna</i>	<i>Estremi cronologici</i>	<i>Note</i>
QSM intus	2r-7v	2r-7v	1° luglio 1495 - 16 maggio 1496	
QSM extra	18r-29r	18r-30r	16 aprile 1496 - 19 giugno 1496	c. 25 ant. compare due volte
QSM extra	32r-63v	33r-64v	29 maggio 1495 - 2 aprile 1496	
QSG intus	64r-68v	65r-69v	29 maggio 1495 - 8 aprile 1496	
QSG extra	75r-76r	75r-76r	7 maggio 1496 - 21 maggio 1496	
QSG extra	90r-97v	90r-97v	4 giugno 1495 - 26 luglio 1495	
QSG extra	99r-127v	98r-126v	26 luglio 1495 - 7 maggio 1496	
QSJo intus	128r-131v	127r-130v	3 giugno 1495 - 4 giugno 1496	
QSJo extra	158r-173v	158r-173v	31 maggio 1495 - 27 maggio 1496	
QSP intus	186r-191r	186r-191r	30 maggio 1495 - 24 giugno 1496	
QSP extra	210r-215v	192r-197v	30 maggio 1495 - 29 aprile 1496	

Bisogna inoltre notare lo squilibrio nelle cc. effettive riguardanti la città (*intus*) e il contado (*extra*): 21 contro 111. Il fenomeno si spiega in parte con l'occupazione delle cc. bianche *intus* da parte delle registrazioni *extra*, ma vanno considerate anche le lacune, che si evincono dai salti nella cartulazione originale: mancano ben 77 cc., gran parte delle quali – stando all'indice – destinata alle sezioni *intus*. In realtà, però, tali mancanze sembrano potersi spiegare con una banale asportazione per semplice inutilizzo delle cc. Per tutti i quartieri *intus*, infatti, le registrazioni coprono un ventaglio cronologico simile a quello dei quartieri *extra*, tra la primavera 1495 e la primavera 1496¹⁹. Di conseguenza, il fatto che le cc. siano molto più consistenti per il contado che per la città dipende semplicemente dalla maggior quantità di registrazioni necessarie per il contado. Ciò si spiega con la maggiore entità demografica del territorio: nel 1488 il centro urbano contava quasi 2.000 fuochi, il contado quasi 3.800; in termini di popolazione stimata, non più di 8.000 contro oltre 20.000²⁰. È chiaro che il numero maggiore di persone nel contado significava più interazioni fra individui e gruppi e, di conseguenza, più casi giudiziari rispetto alla città.

¹⁹ Fa eccezione il Quartiere Santa Maria *intus*, che inizia a luglio, ma che è posto all'inizio del registro e non presenta segni di asportazione di carte precedenti.

²⁰ A. De Matteis, *L'Aquila e il contado. Demografia e fiscalità (secoli XV-XVIII)*, Napoli 1973, pp. 111-120.

C'è però un altro aspetto da considerare: stare in città offriva la possibilità di intercettare i meccanismi giudiziari prima che si compissero, praticando in tempi molto brevi altre strade per evitare la registrazione, quali le paci private di cui si è detto. Anche le persone che risiedevano nel contado potevano ricorrervi, ma in misura minore. Tuttavia, come vedremo, anche una volta entrati nel meccanismo della giustizia ordinaria si poteva uscirne con l'intervento di personaggi e istituzioni di primo piano. Per ora, notiamo che la semplice analisi dell'organizzazione del registro consente di entrare nel vivo dei meccanismi sociali e politici legati alle questioni di giustizia. Lo stesso, neanche a dirlo, se si considerano i contenuti e le forme in cui sono espressi.

3. Le registrazioni

Le registrazioni consistono in redazioni più o meno articolate di denunce, accuse, *inquisitiones* e segnalazioni di ufficiali. Il totale è di 277 denunce (le chiamerò così per brevità), distribuite fra quartieri *intus* ed *extra* secondo percentuali simili a quelle delle cc. Normalmente, infatti, ciascuna registrazione occupa una sola facciata della carta, con qualche eccezione. Solo in 4 casi si occupano 2 facciate con una registrazione; in 1 caso se ne occupano 3; in 27 casi 1 facciata è occupata da 2 registrazioni e in 1 solo caso da 3 tre registrazioni.

La prassi della redazione prevedeva che, una volta annotati gli elementi principali della denuncia, si lasciasse spazio per le fasi istruttorie successive: testimoni e testimonianze (non sempre riportate), dichiarazioni dei denunciati davanti alla corte, e altro ancora. Un esempio di una forma più semplice è quello della figura 3, che presenta il testo della denuncia, l'elenco dei testimoni e una nota sugli sviluppi processuali.

Nella maggior parte dei casi le scritture si fermano alla denuncia, senza ulteriori indicazioni tranne i testimoni (spesso) o le note marginali sulla *cassatio*. Non sempre ciò che viene aggiunto dopo la denuncia è molto ordinato, come si può vedere nella figura 4, che riporta anche le testimonianze e gli sviluppi della vicenda.

Ma per quanto riguarda l'organizzazione del testo delle denunce, le registrazioni seguono abbastanza regolarmente uno schema, che potremmo riassumere così: denunciato – denunciante – fatti e situazioni – riferimenti giuridici. Nello specifico, il denunciato o i denunciati sono il soggetto della prima frase, così da identificare subito l'eventuale reo anche solo sfogliando il registro; solo in 7 casi su 277 il soggetto della prima frase è il denunciante o l'ufficiale che relaziona sul fatto delittuo-

263

[illegible]

Figura 4. Archivio di Stato dell'Aquila, *Archivio Civico Aquilano*, V 40/2, c. 4r. Esempio di registrazione complessa. Riquadri e parole aggiunti dall'autore.

so. Segue l'indicazione del denunciante, che era un privato o un ufficiale, e poi sono descritti i fatti che hanno portato alla denuncia, con eventuali altre indicazioni. La registrazione si chiude con una sorta di rinvio alle norme violate dal denunciato, citando le costituzioni regie e la *forma iuris*, le buone consuetudini o altro ancora.

Prendiamo come esempio la registrazione di c. 2r, la prima del Quartiere Santa Maria *intus*. Vi si legge che Berardino di Domenico alias di Codalunga di Paganica è denunciato da Giovanni Antonio, *famulus* di Giuliano di Giovanni Antonio Ciancia, per questo motivo: Giovanni Antonio si trovava in piazza San Pietro di Coppito (cioè in un *locale* e quartiere diverso dal suo, ma sempre in città); egli stava sicuro sotto la pace di Dio e la protezione regia, senza offendere nessuno, quando il denunciato lo ha insultato e colpito con una pietra in faccia, *cum maxima sanguinis effusione*, scagliandosi verso Giovanni Antonio contro la sua volontà e contro la forma dei bandi e delle Sacre Regie costituzioni, e per questo cadendo nella pena. Seguono i nomi dei testimoni, senza le testimonianze e, da una mano differente, una scrittura che aggiorna la registrazione: l'accusato fu privato della terza parte dei suoi beni mobili, *prout constat in fasciculis*.

Questa breve registrazione consente di fare più di una considerazione, supportata dall'analisi dell'intero registro. Innanzitutto, si nota che mancano le ragioni dell'aggressione, che in altri casi sono indicate o si possono evincere; ma evidentemente non era obbligatorio indicarle. Ciò che contava non erano i motivi ma i fatti e le loro fattispecie; perciò, nel testo trovano spazio varie formule per descrivere la vicenda, che non sono neutre perché contribuiscono a definire la pena²¹. La *maxima effusione sanguinis*, l'arma usata, l'essere sotto la pace di Dio e la protezione regia senza offendere nessuno, e ancora altre formule che compaiono nelle registrazioni servono proprio a questo. In caso di aggressione, la copiosa fuoruscita di sangue era un segno della gravità del fatto e, viceversa, la sua assenza – anch'essa puntualmente indicata – ne attenuava l'importanza. Delle armi si dà contezza con una certa precisione, specialmente per verificare se fossero proibite; le pietre non lo erano, essendo armi improprie, così come altre tipologie che ritornano spesso ma delle quali non si dice che erano *prohibitae*. È il caso della partigiana (*partesciana*), un «ferro a forma di dagona con due alette alla base»²², che risulta essere l'arma da taglio usata più

²¹ Cfr. D. Lett, *I registri della giustizia penale (libri maleficiorum) nei comuni italiani (secoli XI-I-XV). Strutture, procedure, pratiche sociali*, in *I registri della giustizia penale nell'Italia dei secoli XII-XV*, cur. Lett, Roma 2021, pp. 1-33.

²² *Armi bianche dal Medioevo all'Età Moderna*, cur. C. De Vita, Firenze 1983 (Dizionari terminologici, 3), pp. 30-31, s.v. *partigianone* e *partigiana*.

di frequente. Compaiono anche spade e altre lame, a conferma – ma non ce n'era bisogno – di una società molto armata, a tutti i livelli sociali, in città e nel contado, anche per le necessità connesse alla guerra²³. Non è il caso di soffermarsi sugli altri aspetti e formule ricorrenti, che potranno essere utilmente indagati in futuro, ma la loro funzione era sempre quella di offrire elementi per un inquadramento del caso.

La descrizione di ciò che l'aggredito stava facendo, e come, era essenziale per comprendere se l'aggressore – che al momento della denuncia non era presente – avesse qualche motivazione legittima. Naturalmente, l'aggredito tendeva a dare di sé un'immagine di vittima piena, rimarcando l'immotivazione dell'aggressione. In certi casi, però, tale meccanismo – che doveva comunque passare le verifiche della corte capitaneale – era inficiato da una controdenuncia. Si trovano infatti delle registrazioni adiacenti nelle quali l'accusato della prima diventa accusatore nella seconda, denunciando le stesse cose, solitamente liti violente fra parenti.

Il richiamo alla pace di Dio e alla protezione regia ricorre diverse volte e, benché si tratti di una formula, potrebbe nascondere dei trascorsi fra gli attori della vicenda giudiziaria, anche di natura politica: ma non possiamo saperlo senza ricorrere ad altre fonti – in particolare i numerosi protocolli notarili – che, come si è detto, andranno considerate per compiere ulteriori approfondimenti sui contenuti di questo registro.

Occupiamoci invece delle tipologie di denuncia. La terminologia è varia. Nel documento che abbiamo preso ad esempio, Berardino è detto *denuntiatus*, ma nelle altre registrazioni compaiono anche *accusatus* e *relatus*. Il ruolo di denunciante poteva essere rivestito sia da un privato (per sé o per terzi) sia da un ufficiale, mentre la *relatio* competeva solo a questi ultimi, fra i quali spicca il conestabile, di nomina cittadina. Seguendo i termini, quattro sono le tipologie principali di azione giudiziaria: denuncia, accusa, *relatio* e *inquisitio*, l'unica che non avesse un denunciante propriamente inteso. Ci sono poi le forme miste, come denuncia e accusa (*denuntiatum et accusatus*) o *relatio* e accusa (*relatus et accusatus*), che confermano l'impressione che sui termini “denuncia” e “accusa” non si facesse una distinzione rigida.

Allo stesso modo, non si può distinguere rigidamente l'azione accusatoria da quella inquisitoria, giacché quest'ultima poteva avvenire *ad instantiam* di qualcuno e non soltanto *ex officio*. La *relatio* da parte di un ufficiale rientrava nelle modalità pubbliche di gestione della giustizia, ma sempre di un'azione di tipo accusatorio si trattava. Anche per questo, sommando denunce, accuse e querele si raggiunge qua-

²³ Sull'attività militare dei cittadini, F. Storti, «*Fideles, partiales, compagni nocturni*». Difesa, lotta politica e ordine pubblico nelle città regnicole del basso medioevo, in *Città, spazi pubblici e servizi sociali nel Mezzogiorno medievale*, cur. G. Vitolo, Salerno 2016, pp. 61-94.

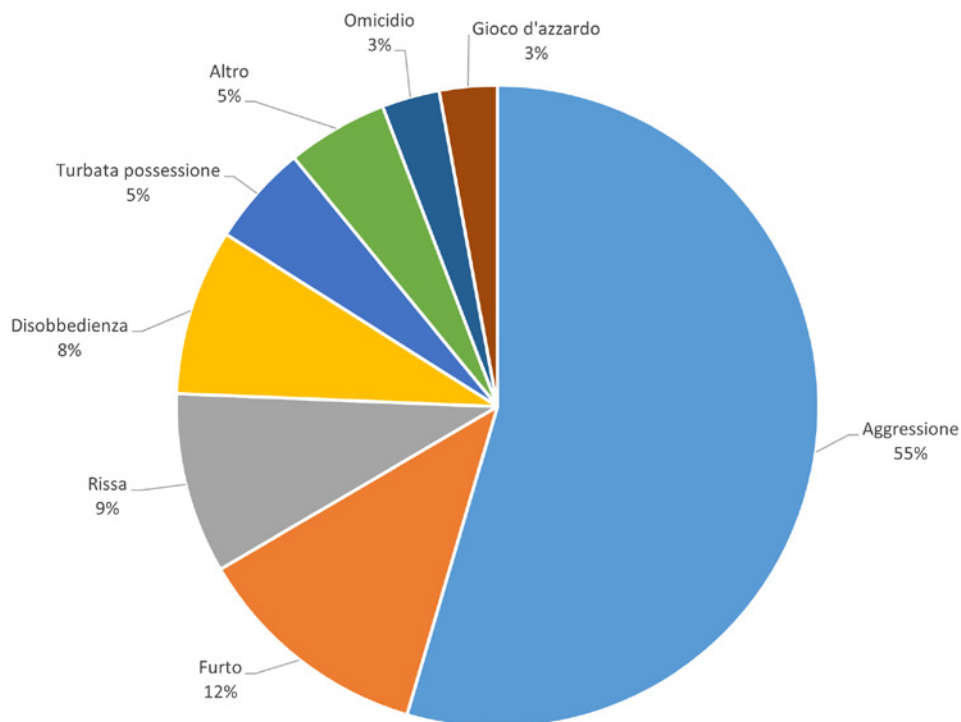


Fig. 5. I reati per tipologia.

si l'80% delle registrazioni. Per converso, è interessante notare la prevalenza delle azioni da parte degli ufficiali rispetto a quelle dei privati: 160 contro 117, con un protagonismo dei conestabili (135).

Ma di quali reati stiamo parlando? L'aggressione del nostro esempio non era l'unica tipologia, ma era la più frequente (55% ca.), come si vede nella figura 5.

Le categorie qui presentate non sono "tecniche", ma servono a distinguere le tipologie che presentano caratteristiche comuni:

- *Aggressione*: azione violenta di una o più persone contro un'altra, senza reazione di quest'ultima;
- *Rissa*: due o più persone che si attaccano vicendevolmente.

In entrambi i casi, le violenze potevano essere a mano armata (armi proprie o improprie) o a mani nude, con o senza spargimento di sangue;

- *Omicidio*: pur essendo solitamente conseguenza delle due fattispecie precedenti, è computato a parte;
- *Furto*: appropriazione indebita di qualsiasi fattispecie: oggetti sottratti in casa, animali, grano, altre cose ancora;

- *Disobbedienza*: rifiuto di soddisfare la richiesta di un ufficiale, solitamente quella di consegnare denari per le tasse o pegni, che spesso si accompagnava a reazioni scomposte e oltraggi ai funzionari;
- *Turbata possessione*: molto spesso riguardava l'uso abusivo di terreni altrui o l'impedimento all'uso da parte dei legittimi proprietari;
- *Gioco d'azzardo*.

Altre tipologie di delitto (*Altro* nel grafico) sono sporadiche (danneggiamento, minacce, porto d'armi, uccisione di animali) o compaiono una sola volta (calunnia, insulti, tentata frode, stupro). Si tenga presente, infine, che alcuni delitti si accompagnano ad altri, come l'aggressione al furto.

In ogni caso, appare in tutta evidenza e ancora una volta l'elevato tasso di violenza di questa società, che certamente non è una novità, come non lo è il fatto che tale violenza fosse espressa soprattutto da uomini²⁴. Le donne compaiono in 26 casi (9,4%): 14 sono le vittime di aggressioni e furti, di cui una viene assassinata (una moglie strangolata dal marito). In 12 casi, la donna è l'accusata oppure donne sono le protagoniste di una lite. Anche la presenza di forestieri, va detto, è molto limitata: solo 6 casi (albanesi, lombardi, un senese). Compare inoltre un solo ebreo. Ma anche su questi aspetti mi riservo ulteriori approfondimenti.

4. *Gli esiti*

Tornando alla vicenda di Berardino di Domenico e Giovanni Antonio Cincia, un altro aspetto interessante della registrazione è il rinvio ai fascicoli che viene fatto quando si indica la pena. Doveva trattarsi delle carte del processo, il cui svolgimento non è compreso in questo registro, che è dedicato alla sola fase istruttoria. Questo, però, non significa che non si possa conoscere l'esito della vicenda. Le registrazioni di cui non si indica l'esito sono 132, di cui 33 con qualche sviluppo – le testimonianze e/o la difesa degli accusati – ma senza giungere a conclusioni scritte.

²⁴ Si confrontino i casi analizzati in G.T. Colesanti, D. Santoro, *Omicidi, ingiurie, contenziosi: violenza verbale e fisica nella Calabria del XV secolo*, «Anuario de Estudios Medievales», 38/2 (2008), pp. 1009-1022; Colesanti, Santoro, *Crimini contro le donne. Storie di violenza nel Mezzogiorno medievale*, in *I registri della giustizia penale*, pp. 373-391; L. Petracca, *Giustizia e società nel Meridione d'Italia: prime indagini alla luce di un registro giudiziario di area salentina (sec. XV)*, «Itinerari di ricerca storica», 35/1 (2021), pp. 75-94, partic. pp. 85-93; si vedano anche i contributi delle stesse autrici nel presente volume.

Per converso, ci sono 126 registrazioni – il 45% del totale – che indicano la conclusione della vicenda per *cassatio*, cioè per annullamento della denuncia prima di andare a processo; e in altri 18 casi (6,5%) viene stralciata e cassata la posizione di uno o più accusati. Quando la denuncia veniva cassata, il mastrodatti tracciava una X o delle barre oblique sull'intera registrazione, oppure un rigo sui nomi delle sole persone escluse dal procedimento. In più indicava nel margine sinistro, in alto, chi aveva decretato la *cassatio* e perché. A disporla erano gli esponenti della curia che avevano il potere di farlo: il giudice, il luogotenente del capitano, il capitano. Le ragioni principali erano tre:

1. la *compositio*, cioè il pagamento di un'ammenda di cui si indica l'entità, con l'accordo del denunciante o di chi ha subito il torto;
2. la remissione gratuita con il patrocinio di una terza persona o di un'istituzione, che si assume la responsabilità dei fatti;
3. la chiusura d'ufficio per mancanza di prove, per innocenza evidente (per esempio, la legittima difesa), per indulto o perché il reato ricadeva nella giurisdizione civile.

La *compositio* è la soluzione più frequente (40%), che generò ulteriori scritture all'interno del registro: le ultime 3 cc., come accennato in apertura, presentano i proventi percepiti dalla corte per i delitti commessi. In questa sezione, le registrazioni non sono organizzate per quartiere ma seguono l'ordine cronologico generale a partire da agosto 1495. Sono così strutturate: data – reo – ammenda – reato – riferimento alla denuncia nel registro (*in presenti libro ad cartas*) – ufficiale che riceve il denaro (a volte). È proprio nell'intestazione di quest'ultima parte del registro che troviamo il nome del capitano regio, Claude de Lenoncourt, conte di Loreto e viceré, del suo luogotenente Giovanni di Andrea e del giudice Pierfelice di Cerreto, ricordati anche in altri luoghi del registro²⁵.

Tornando alle *cassationes*, la seconda modalità – l'intervento di terzi – è molto interessante perché ne sono protagonisti alcuni dei personaggi più in vista della società aquilana del tempo, che intervenivano a difesa degli accusati, con i quali erano forse in una relazione di tipo clientelare. I personaggi in questione non erano semplici membri dell'élite aquilana, ma esponenti della famiglia che controllava la città in quel momento, i Gaglioffi, e dei loro principali alleati, i Caselli²⁶. Ma a intervenire era anche la Camera aquilana, spesso ma non esclusivamente *propter*

²⁵ Il nome del Lenoncourt va integrato nella lista (basata su altre fonti) pubblicata in Terenzi, *L'Aquila nel regno* cit., pp. 689-699, dove è rimasto scoperto proprio il periodo che stiamo trattando.

²⁶ Cfr. *ibid.*, pp. 313-321.

paupertatem dell'accusato. Infine, due intercessioni particolari: quella di un frate di Santa Maria di Collemaggio, l'abbazia fondata da Celestino V, e quella di un notaio. Tutte queste richieste di *cassatio* da parte di attori non capitaneali sono qualificate a margine della registrazione come «contemplatio», che giustifica l'annullamento dell'istruttoria su mandato di un ufficiale della corte.

Per concludere questa prima disamina del registro, è opportuno allargare ulteriormente lo sguardo agli aspetti politici degli anni 1495-1496, anche se gli effetti diretti delle vicende politiche sui contenuti giudiziari sono pochi: è più una questione di contesto. Innanzitutto, gli estremi cronologici sembrano avere un legame con quanto accadde in quei mesi. Infatti, il registro va dal 29 maggio 1495 al 24 giugno 1496, ma i capitani entravano in carica a settembre. In questo caso, l'ordinarietà fu sconvolta dall'arrivo dell'esercito di Carlo VIII, al quale L'Aquila aprì le porte a gennaio 1495. La stessa figura di Claude de Lenoncourt rappresenta la straordinarietà del momento: a controllare L'Aquila, grande città ai confini del regno, fu posto un nobile di alto rango che svolgeva anche l'ufficio di viceré e che, pertanto, poteva operare sui vari piani, incluso quello giudiziario, tenendo subito presente il contesto generale, la volontà del nuovo re e lo scenario politico locale, che non era pacifico.

L'Aquila si era convertita alla fedeltà aragonese neanche dieci anni prima, dopo oltre due secoli di posizioni e lotte filoangioine. Il già citato Pietro Lalle Camponeschi l'aveva traghettata su posizioni filoaragonesi per mantenere il suo potere e contrastare l'ascesa dei Gaglioffi, che nel 1485 avevano approfittato della sua detenzione a Napoli per portare L'Aquila sotto il dominio pontificio, fino all'ottobre 1486. Morto Pietro Lalle nel 1490, si era aperto un periodo di contese su cui si innestò l'invasione francese: vediamo come.

Alla fine del 1494 fu sventato un tentativo di sollevare la città a favore di Carlo VIII, ma a metà gennaio 1495 l'esule antiaragonese Renato Caselli – uno dei patrocinatori citati nel nostro registro – rientrò in città indisturbato e compì vendette per questioni risalenti agli anni Ottanta. Tre giorni dopo, gli ufficiali di Carlo VIII entrarono all'Aquila innalzando le bandiere del re cristianissimo. Questo tenne alta la tensione, sopita solo temporaneamente con una pace fra molte famiglie stipulata l'8 maggio. Questo primo passaggio dovette consentire alla corte capitaneale di iniziare a lavorare regolarmente, anche se i ponti documentari con la corte precedente, di nomina aragonese, non erano saltati, probabilmente grazie ai sistemi di conservazione delle scritture regolati nei capitoli del capitano, evidentemente rispettati anche in quella “guerra civile”. Lo prova la notazione in calce a una registrazione del 20 giugno 1495 (c. 33r ant.), nella quale si fa riferimento alla remissione generale del gennaio precedente che è indicata «in libro predecessoris ad cartas 38».

L'arrivo dei Francesi non sconvolse gli assetti amministrativi, perlomeno nelle pratiche. Fa eccezione – e non da poco – il repentino cambio di cancelliere della Camera aquilana, responsabile dei verbali consiliari e di altri registri amministrativi. A Giovanfrancesco Accursio da Norcia, attivo quasi continuativamente dal 1467 e piazzato in quella posizione da Pietro Lalle Camponeschi, era subentrato il maestro di grammatica Angelo Fonticulano, già impiegato qualche anno prima. La rimozione del vecchio Giovanfrancesco, spedito suo malgrado a Teramo, era senza dubbio un segnale alla parte filoaragonese, provenendo il cancelliere da quell'area politica anche se non risulta aver partecipato alle lotte di fazione²⁷.

I conflitti politici interni – che si aggiungevano a quelli bellici esterni – perdurarono dopo l'instaurazione della dominazione francese. Nel giugno 1495, il capitano decise di far arrivare 20 o 25 altri cavalieri per presidiare la città e garantire la giustizia e, insieme alla Camera aquilana, intimò la pace a tutto il territorio, facendo eleggere ufficiali appositi e vietando il porto d'armi²⁸. Per avere un'idea di quanto il conflitto fosse radicato, ci viene in aiuto proprio il nostro registro giudiziario, in cui troviamo un'interessante *relatio* (c. 159rv) con la quale il massaro di un castello del Quartiere San Giovanni *extra* riferisce che gli uomini di quel *locale* non avevano intenzione di fare la pace ordinata dal capitano, al quale il massaro stesso si rivolgeva perché decidesse il da farsi.

Ovviamente, anche l'indulto è un elemento politico che entra nel nostro registro. Come spesso accadeva con un cambio di dominazione, si appianavano le vertenze giudiziarie come segnale distensivo, ma anche per permettere il passaggio di consegne fra ufficiali. Oltre a questi pochi aspetti, però, le vicende politiche non si riverberarono direttamente ed esplicitamente sul registro, nonostante il periodo fosse molto caldo. Questo perché le aggressioni e gli omicidi politici non venivano gestiti attraverso la giustizia ordinaria, ma con quella sommaria e con le faide, come testimoniano i cronisti dell'epoca che riferiscono tali vicende, delle quali non c'è traccia nel registro; così come nulla figura che possa riferirsi alla sollevazione del luglio 1495, repressa nel sangue²⁹.

²⁷ Cfr. M.R. Berardi, *Le scritture dell'archivio aquilano e l'ufficio del cancelliere nel sec. XV*, «Bullettino della Deputazione abruzzese di storia patria», 65 (1975), pp. 235-258; P. Terenzi, «*In quaterno communis*». *Scritture pubbliche e cancelleria cittadina a L'Aquila (secoli XIV-XV)*, «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge», 128/2 (2016), pp. 499-510.

²⁸ Archivio di Stato di Napoli, *Museo*, 99 A 23, rispettivamente cc. 60r-61r (22 giugno) e 62v (28 giugno).

²⁹ Si tratta di omicidi e impiccagioni dei membri della fazione perdente. Diversi casi sono riportati nella *Cronaca di Vincenzo Basilii da Collebrincioni*, in *Quattro cronache e due diarii inediti*

5. *Note conclusive*

L'esplorazione qui condotta ha consentito di mettere in luce le varie possibilità di indagine offerte da un solo registro, l'unico di questo tipo anteriore al Cinquecento per L'Aquila. Temi e questioni sono quelli che una storiografia consolidata sulle pratiche di giustizia nelle città dell'Italia centro-settentrionale ha già trattato³⁰. Da questo punto di vista possiamo limitarci a constatare la diffusione di certe modalità e di certe tipologie, tanto nelle pratiche propriamente giudiziarie quanto in quelle scrittorie. Pratiche universali che però presentano alcune peculiarità di contesto: il riferimento e dunque l'applicazione delle costituzioni regie, le modalità di risoluzione dei conflitti proprie della società aquilana e del periodo, la stessa organizzazione del registro, e altro ancora. Ma le considerazioni che ho proposto sono soltanto quelle basilari, le prime: bisognerà indagare più a fondo le persone coinvolte, i reati, le ammende, le modalità di risoluzione delle contese e altro ancora. Per ora, spero di aver fatto abbastanza luce su ciò che ci interessava maggiormente: le forme delle scritture e le pratiche giudiziarie.

relativi ai fatti dell'Aquila dal sec. XIII al sec. XVI, cur. G. Pansa, Avezzano 1902, pp. 65-98, partic. 70-71.

³⁰ Basti il rinvio alla bibliografia di Lett, *I registri della giustizia penale*, per evitare un lungo elenco.